

INTERO PROVVEDIMENTO

Decreto ministeriale - 23/12/2014

Gazzetta Ufficiale: 10/03/2015, n. 57

EPIGRAFE

DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 23 dicembre 2014 (in Gazz. Uff., 10 marzo 2015, n. 57). - Organizzazione e funzionamento dei musei statali.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»;

Visti i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106, e in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, ai sensi dei quali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei dotati di autonomia speciale ulteriori istituti o luoghi della cultura, e che, con i medesimi decreti possono altresi' essere ridevoluti gli istituti da essi regolati, nonche' sono definiti l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, nonche' i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali»;

Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;

Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Rilevata altresi' la necessita', al fine di assicurare l'attivazione dei Poli museali regionali e di garantire lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale ad essi attribuite, di procedere a una prima assegnazione di istituti e luoghi della cultura e/o immobili e complessi ai Poli regionali medesimi;

Ritenuto di poter procedere, a seguito di una ulteriore ricognizione delle condizioni di stato e diritto dei luoghi della cultura di interesse archeologico, nonche' della verifica della sostenibilita' amministrativa e operativa dei Poli museali regionali, a eventuali riassegnazioni o nuove assegnazioni delle aree e dei parchi archeologici;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 16 dicembre 2014;

Decreta:

CAPO I **Disposizioni generali sui musei statali**

Articolo 1 **Definizione e missione del museo**

Art. 1

1. Il museo e' una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica.

2. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, l'attivita' dei musei statali e' diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa e' ispirata ai principi di imparzialita', buon andamento, trasparenza, pubblicita' e

responsabilita' di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico.

3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi.

4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non elencati nell'Allegato 2 del presente decreto afferiscono alla Direzione regionale Musei della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti ad assicurare la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 2

Statuto

Art.

1. Lo statuto e' il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Esso e' elaborato in coerenza con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM).

2. Lo statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalita', le funzioni e l'ordinamento interno dell'istituzione; il patrimonio e l'assetto finanziario.

3. Lo statuto e' adottato dal Direttore del Direttore regionale Musei, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto e' adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei. Per i musei dotati di personalita' giuridica, lo statuto e' adottato secondo le modalita' previste nell'atto istitutivo dell'ente (1).

4. Lo statuto e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, del Polo museale regionale e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «Ministero».

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 3

Bilancio

1. Il bilancio e' il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del museo. Esso e' redatto secondo principi di pubblicita' e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarita' della gestione e la confrontabilita', anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il bilancio e' redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad

integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Nei musei non dotati di autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; e' predisposto e trasmesso dal Direttore del museo al Direttore regionale Musei, che ne verifica la correttezza (1).

4. Il bilancio e' redatto in forma scritta e pubblicato sui siti internet del museo, della Direzione regionale Musei e del Ministero (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 4 **Organizzazione**

1. Nell'amministrazione dei musei statali e' assicurata la presenza delle seguenti aree funzionali, ognuna assegnata a una o piu' unita' di personale responsabile:

- a) direzione;
- b) cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
- c) marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
- d) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
- e) strutture, allestimenti e sicurezza.

2. Il direttore del museo e' il custode e l'interprete dell'identita' e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Fatte salve le competenze e le responsabilita' del Direttore regionale Musei ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il direttore e' responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonche' dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. L'incarico di direttore di museo non avente qualifica di ufficio dirigenziale e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Direttore regionale Musei territorialmente competente (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 5 **Forme di gestione**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il Direttore generale Musei (1):

- a) favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di consorzi e/o fondazioni museali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- b) individua, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei Poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'art. 115 del Codice.

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 6 **Standard e valutazione dei musei**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il Direttore generale Musei (1):

- a) predisponde, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, standard di funzionamento e sviluppo dei musei, in coerenza con gli standard stabiliti dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
- b) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
- c) verifica il rispetto da parte dei musei statali delle disposizioni di cui al presente decreto.

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 7 **Sistema museale nazionale**

Art. 7

1. Il sistema museale nazionale e' finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attivita' museali.

2. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonche', tramite apposite convenzioni stipulate con il Direttore regionale Musei territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» e con il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale» e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM) (1) .

3. Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione e' promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici".

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 28 gennaio 2020.

CAPO II **Disposizioni specifiche sui musei dotati di autonomia speciale**

Articolo 8 **Musei statali dotati di autonomia speciale**

Art. 8

1. I musei di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, o istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa (1).
2. Ai musei di cui al comma 1 sono rispettivamente assegnati gli istituti e luoghi della cultura, nonche' gli ulteriori immobili e/o complessi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
3. Con uno o piu' decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' individuata la dotazione organica iniziale di ciascun museo. Con uno o piu' decreti ministeriali sono altresi' assegnate a ciascun museo le rispettive risorse finanziarie (2).
4. Ai musei di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al Capo I del presente decreto, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1, del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1, del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 9

Organici

Art. 9

1. Sono organi dei musei dotati di autonomia speciale:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:
 - a) garantire lo svolgimento della missione del museo;
 - b) verificare l'economicita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' del museo;
 - c) verificare la qualita' scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo.
3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 e' determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 10

Direttore

1. Il direttore del museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto:

- a) svolge i compiti di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169(1);
- b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 18, comma 2, lettera p), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei, nonche' gli orari di apertura del museo in modo da assicurarne la piu' ampia fruizione (2);
- c) elabora, sentito il direttore del Direttore regionale Musei, il progetto di gestione del museo comprendente le attivita' e i servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi (3).

2. Il direttore del museo e' nominato con le modalita' stabilite dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali» (4).

2-bis. Il direttore del museo si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore del museo(5).

[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 3 del D.M. 28 gennaio 2020.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 4 del D.M. 28 gennaio 2020.

[5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 23 gennaio 2016.

Articolo 11 **Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione del museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attivita' del museo, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:

- a) adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) approva la carta dei servizi e il programma di attivita' annuale e pluriennale del museo, verificandone la compatibilita' finanziaria e l'attuazione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
- d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore del museo, monitorandone la relativa applicazione;
- e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da tre

membri designati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con [il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno d'intesa] con il Ministro dell'economia e delle finanze , e da un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale (1).

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo]per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo(2).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera j), numero 1, del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.M. 14 ottobre 2015 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 23 gennaio 2016.

Articolo 12

Comitato scientifico

Art. 12

1. Il Comitato scientifico del museo dotato di autonomia speciale svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attivita' dell'istituto. In particolare, il Comitato:

- a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
- b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita' del museo;
- c) predisponde relazioni annuali di valutazione dell'attivita' del museo;
- d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
- e) valuta e approva i progetti editoriali del museo;
- f) si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonche' su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore del museo.

2. Il Comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato scientifico non e' cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo

museo e non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, ne' possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. 14 ottobre 2015 e dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.M. 23 gennaio 2016.

Articolo 13 Collegio dei revisori dei conti

Art. 13

1. Il Collegio dei revisori dei conti del museo dotato di autonomia speciale svolge le attivita' relative al controllo di regolarita' amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del museo; si esprime altresi' sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie.

2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo (1).

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' a carico del museo.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.M. 23 gennaio 2016.

Articolo 14 Vigilanza

1. I musei dotati di autonomia speciale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva i bilanci e conti consuntivi dei musei dotati di autonomia speciale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio (1).

2. Con riferimento alle attivita' svolte dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale, la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, esercita, anche su proposta del Segretario regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione. Con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale generale, si applica la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del medesimo decreto Presidente del Consiglio dei ministri (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera k), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera k), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

CAPO III

Direzioni regionali Musei¹

[1] Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera I), del D.M. 28 gennaio 2020.

[1] Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera I), del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 15

Progettazione delle attivita' e dei servizi pubblici

1. I direttori dei direttori regionali Musei istituti e i luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza, ivi inclusi le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico gestiti dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, belle arti e paesaggioelaborano ed approvano, previo parere della Direzione generale Musei, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi (1).

[2. Con riferimento all'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'istruttoria da parte dei soprintendenti di cui agli articoli 34, comma 2, lettera n), e 35, comma 2, lettera, I), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si riferisce alla esclusiva ipotesi in cui siano previsti lavori sugli immobili sede dello svolgimento dei servizi.]⁽²⁾

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 16

Assegnazione di istituti e luoghi della cultura

1. Alle Direzioni regionali Musei, in sede di prima applicazione, sono assegnati i musei e i luoghi della cultura e gli immobili e/o complessi elencati nell'Allegato 3 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Con uno o piu' decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare alle Direzioni regionali Musei⁽¹⁾.

2. Le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico e/o suscettibili di essere aperti al pubblico elencati nell'Allegato 3 del presente decreto sono assegnati alla gestione delle Direzioni regionali Musei, ferma rimanendo la competenza delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio in materia di scavi e ricerche archeologiche. Con uno o piu' successivi decreti ministeriali, sono assegnati alle Direzioni regionali Musei ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; in tali aree e parchi restano comunque ferme le competenze della Direzione generale Musei e delle Direzioni regionali Musei in materia di musei e luoghi della cultura, ivi inclusa la elaborazione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, comma 1 (2).

2-bis. L'assegnazione di istituti e luoghi della cultura disposta ai sensi del presente decreto comprende, con riferimento ai beni demaniali gia' nella disponibilita' del Ministero, l'intero immobile e/o complesso, ivi incluse le relative pertinenze, in cui e' situato l'istituto o il luogo assegnato ai musei dotati di autonomia speciale o ai poli museali regionali. L'assegnazione include altresi' il trasferimento di uffici, archivi, biblioteche, laboratori, spazi espositivi e depositi dei relativi musei e luoghi della cultura. Con riguardo ai musei, alle aree e ai parchi archeologici, la consegna dei reperti presenti nei depositi e non ancora inventariati e catalogati puo' essere differita a non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di completare l'inventariazione e la catalogazione; decorso tale termine, i beni sono trasferiti ai musei dotati di autonomia speciale

o ai poli museali regionali e la relativa attivita' di inventariazione e catalogazione e' svolta da detti istituti in cooperazione con le soprintendenze competenti(3).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.M. 23 gennaio 2016.

CAPO IV **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 17 **Attivita' di supporto dei Segretariati regionali**

1. Nella fase di costituzione delle Direzioni regionali Musei e di attivazione delle strutture dei musei dotati di autonomia speciale, i Segretari regionali, nell'ambito delle funzioni loro assegnate ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, assicurano il supporto amministrativo necessario, anche segnalando al Direttore generale Bilancio, al Direttore generale Organizzazione e al Direttore generale Musei le misure da adottare riguardanti l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 18 **Soprintendenze speciali**

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano anche alle Soprintendenze speciali di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, a decorrere dal conferimento del relativo incarico dirigenziale ai sensi e nei termini del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In detti istituti, le funzioni del direttore sono svolte dal Soprintendente (1).

2. I Soprintendenti degli istituti di cui al comma 1 esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, nonche' quelle di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Restano ferme le competenze in materia di istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Musei e dei direttori regionali Musei delle Regioni in cui operano le Soprintendenze speciali, di cui all'art. 43, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' le disposizioni di cui all'art. 16 del presente decreto. Ai musei e ai luoghi della cultura gestiti dalle Soprintendenze speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I del presente decreto (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 19 **Musei statali dotati di personalita' giuridica**

Art. 19

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai musei statali dotati di personalita' giuridica, quali le fondazioni museali o i consorzi.

Articolo 20
Istituti della cultura assegnati a musei e Direzioni regionali Musei (1)

1. Gli archivi o le biblioteche non aventi qualifica di ufficio di livello dirigenziale assegnati, ai sensi del presente o di successivo decreto, a un museo dotato di autonomia speciale o a una Direzione regionale Musei mantengono la propria autonomia tecnico-scientifica e dipendono funzionalmente rispettivamente dalla Direzione generale Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore . L'assegnazione di cui al precedente periodo e' finalizzata al miglioramento della fruizione della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturali (2).

2. L'incarico di direttore di archivi o biblioteche di cui al comma 1 e' conferito rispettivamente dal Direttore generale Archivi o dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, su proposta del direttore del museo o del direttore regionale Musei competente (3).

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

Articolo 21
Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni regionali Musei e dei musei dotati di autonomia speciale, i musei e i luoghi della cultura statali assicurano la continua' del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero» (1).

2. Al fine di assicurare l'immediata operativita' dei musei dotati di autonomia speciale, i decreti di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto sono emanati entro il 31 gennaio 2015.

3. In sede di prima applicazione, i progetti relativi alle attivita' e ai servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura sono elaborati dai direttori regionali Musei e dai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, con le modalita' previste rispettivamente dall'art. 10 comma 1, lettera c), e dall'art. 15, comma 1, del presente decreto, entro novanta giorni dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali (2).

4. Nei musei non ancora dotati di statuto, quest'ultimo e' approvato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro centottanta giorni dal conferimento dell'incarico al direttore regionale Musei competente e/o al direttore del museo (3).

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 1 del D.M. 28 gennaio 2020.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2 del D.M. 28 gennaio 2020.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 3 del D.M. 28 gennaio 2020.

Allegato 1

Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

- 1) la Galleria Borghese;
- 2) le Gallerie degli Uffizi;
- 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- 5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
- 6) il Museo nazionale romano;
- 7) il Parco archeologico del Colosseo;
- 8) il Parco archeologico di Pompei;
- 9) la Pinacoteca di Brera;
- 10) la Reggia di Caserta;
- 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

- 1) il Complesso monumentale della Pilotta;
- 2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;
- 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
- 4) la Galleria nazionale delle Marche;
- 5) la Galleria nazionale dell'Umbria;
- 6) le Gallerie Estensi;
- 7) le Gallerie nazionali d'arte antica;
- 8) i Musei Reali;
- 9) il Museo delle Civiltà;
- 10) il Museo archeologico nazionale di Cagliari;
- 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

- 12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
- 13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
- 14) i Musei del Bargello;
- 15) il Museo nazionale d'Abruzzo;
- 16) il Museo nazionale dell'Arte digitale
- 17) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
- 18) il Museo nazionale di Matera;
- 19) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
- 20) il Palazzo Ducale di Mantova;
- 21) il Palazzo Reale di Genova;
- 22) il Palazzo Reale di Napoli;
- 23) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- 24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
- 25) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- 26) il Parco archeologico di Ercolano;
- 27) il Parco archeologico di Ostia antica;
- 28) il Parco archeologico di Paestum e Velia;
- 29) il Parco archeologico di Sepino;
- 30) il Parco archeologico di Sibari;
- 31) la Pinacoteca nazionale di Bologna;
- 32) la Pinacoteca nazionale di Siena;
- 33) Villa Adriana e Villa d'Este.

[1] Allegato modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 14 ottobre 2015 e l'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.M. 23 gennaio 2016; l'articolo 10 del D.M. 9 aprile 2016, l'articolo 1, comma 1, lettera s), del D.M. 28 gennaio 2020 dall'articolo 1 del D.M. 22 ottobre 2021 e da ultimo sostituito dall'articolo 1 del D.M. 23 novembre 2021.

Allegato 2

Allegato 2 (1)

Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale.

1. Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini:

Complesso dei Girolamini - Napoli;

2. Complesso monumentale della Pilotta:

Biblioteca palatina - Parma;

Galleria Nazionale - Parma;

Museo archeologico nazionale - Parma;

Teatro Farnese - Parma;

3. Galleria Borghese:

Galleria Borghese - Roma;

4. Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea:

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - Roma;

5. Galleria nazionale delle Marche:

Galleria nazionale delle Marche - Urbino;

6. Galleria nazionale dell'Umbria:

Galleria nazionale dell'Umbria - Perugia;

7. Gallerie degli Uffizi:

Cappella Palatina (Palazzo Pitti) - Firenze;

Gabinetto Disegni e Stampe - Firenze;

Galleria d'arte moderna (Palazzo Pitti) - Firenze;

Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano - Firenze;

Galleria del Costume (Palazzo Pitti) - Firenze;

Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti - Firenze;

Giardino di Boboli - Firenze;

Giardino delle Scuderie reali e pagliere - Firenze;

Museo degli Argenti (Palazzo Pitti) - Firenze;

Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) - Firenze;

Museo delle Porcellane (Palazzo Pitti) - Firenze;

Palazzo Pitti - Firenze;

8. Galleria dell'Accademia di Firenze:

Galleria dell'Accademia e Museo degli strumenti musicali - Firenze;

9. Gallerie dell'Accademia di Venezia:

Gallerie dell'Accademia - Venezia;

10. Gallerie Estensi:

Biblioteca Estense - Modena;

Galleria Estense - Modena;

Museo Lapidario Estense - Modena;

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena);

Pinacoteca nazionale di Ferrara - Ferrara;

11. Gallerie nazionali d'arte antica:

Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Barberini - Roma;

Galleria nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini - Roma;

12. Musei del Bargello:

Cappelle Medicee - Firenze;

Chiesa e Museo di Orsanmichele - Firenze;

Museo della Casa Fiorentina Antica - Palazzo Davanzati - Firenze;

Museo di Casa Martelli - Firenze;

Museo nazionale del Bargello - Firenze;

13. Musei reali:

Area archeologica del Teatro Romano e della Basilica Paleocristiana - Torino;

Armeria Reale - Torino;

Biblioteca Reale - Torino;

Cappella della SS. Sindone - Torino;

Galleria Sabauda - Torino;

Giardini Reali - Torino;

Museo archeologico - Torino;

Palazzo Reale - Torino;

Spazio espositivo di Palazzo Chiabrese - Torino;

14. Museo archeologico nazionale di Cagliari:

Ex regio museo archeologico - Cagliari;

Museo archeologico nazionale - Cagliari;

Palazzo delle Seziate - Cagliari;

Pinacoteca nazionale di Cagliari;

Spazio museale di San Pancrazio - Cagliari;

Torre di San Pancrazio - Cagliari;

Uffici e spazi di Porta Cristina - Cagliari;

15. Museo archeologico nazionale di Napoli:

Museo archeologico nazionale - Napoli;

16. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria:

Museo archeologico nazionale - Reggio Calabria;

17. Museo archeologico nazionale di Taranto:

Museo archeologico nazionale - Taranto;

18. Museo delle Civiltà:

Museo nazionale d'arte orientale "Giuseppe Tucci" - Roma;

Museo nazionale preistorico e etnografico "Luigi Pigorini" - Roma;

Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma;

Museo dell'Alto Medioevo - Roma;

19. Museo e Real Bosco di Capodimonte:

Museo di Capodimonte - Napoli;

Parco di Capodimonte - Napoli;

20. Museo nazionale d'Abruzzo:

Forte Spagnolo - L'Aquila;

Museo nazionale d'Abruzzo - L'Aquila;

21. Museo nazionale di Matera:

Deposto zona PAIP - Matera;

Ex ospedale San Rocco - Matera;

Museo nazionale "Domenico Ridola" - Matera;

Museo nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera;

Palazzina FIO - Matera

22. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia:

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia - Roma;

Villa Poniatowski - Roma;

23. Museo nazionale romano:

Crypta Balbi - Roma;

Palazzo Altemps - Roma;

Palazzo Massimo - Roma;

Terme di Diocleziano - Roma;

24. Museo storico e Parco del Castello di Miramare:

Museo storico del Castello di Miramare - Trieste;

Parco del Castello di Miramare - Trieste;

25. Palazzo Ducale di Mantova:

Museo archeologico nazionale di Mantova - Mantova;

Museo di Palazzo Ducale - Mantova;

26. Palazzo Reale di Genova:

Galleria di Palazzo Reale - Genova;

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Genova;

27. Palazzo Reale di Napoli:

Palazzo Reale di Napoli;

28. Parco archeologico dei Campi Flegrei:

Anfiteatro di Cuma - Bacoli (Napoli);

Anfiteatro di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli);

Anfiteatro Flavio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Cento Camerelle, Bauli - Bacoli (Napoli);

Grotta della Dragonara, Misenum - Bacoli (Napoli);

Grotta di Cocceio - Pozzuoli (Napoli);

Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Bacoli (Napoli);

Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Necropoli di Cappella, Misenum - Monte di Procida (Napoli);

Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Parco archeologico delle Terme di Baia - Bacoli (Napoli);

Parco archeologico di Cuma - Pozzuoli (Napoli);

Parco archeologico di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli);

Parco archeologico Sommerso di Baia - Bacoli (Napoli);

Parco monumentale di Baia - Bacoli (Napoli);

Piscina Mirabilis, Misenum - Bacoli (Napoli);

Sacello degli Augustali, Misenum - Bacoli (Napoli);

Stadio di Antonino Pio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Teatro romano, Misenum - Bacoli (Napoli);

Tempio c.d. di Diana, Baia - Bacoli (Napoli);

Tempio c.d. di Venere, Baia - Bacoli (Napoli);

Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno - Pozzuoli (Napoli);

Tempio c.d. di Serapide, Puteoli - Pozzuoli (Napoli);

Tomba c.d. di Agrippina, Bauli - Bacoli (Napoli);

Villa del Torchio a Quarto - Napoli;

29. Parco archeologico del Colosseo:

Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma;

Arco di Costantino - Roma;

Auditoria di Traiano - Roma;

Colonna Traiana - Roma;

Domus Aurea - Roma;

Foro romano e Palatino - Roma;

Meta Sudans - Roma;

30. Parco archeologico dell'Appia antica:

Acquedotti dell'Acqua Marcia, Acqua Claudia e Annio Novus - Roma;

Acquedotto dei Quintili - Roma;

Antiquarium di Lucrezia Romana - Roma;

Basilica di San Cesareo de Appia - Roma

Mausoleo di Cecilia Metella - Roma;

Tombe della via Latina - Roma;

Tratto demaniale della via Appia con annessi monumenti e mausolei - Roma;

Villa dei Quintili - Santa Maria Nova - Roma;

Villa dei Sette Bassi - Roma;

Villa di Capo di Bove - Roma;

31. Parco archeologico di Ercolano:

Area archeologica di Ercolano (Napoli);

Villa Sora - Torre del Greco - (Napoli)

32. Parco archeologico di Ostia Antica:

Area archeologica di Ostia Antica - Ostia (Roma);

Area dei Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma)

Complesso della Basilica di S. Ippolito - Fiumicino (Roma);

Castello di Giulio II-Ostia (Roma);

Molo repubblicano e banchine - Roma

Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma);

Isola Sacra e area dell'Iseo Portuense - Fiumicino (Roma);

Museo delle navi - Fiumicino (Roma);

Necropoli della via Laurentina - Roma;

Necropoli e Basilica di Pianabella - Roma;

[Necropoli di Porto e Isola Sacra - Fiumicino (Roma)];

Porti di Claudio e di Traiano - Roma;

Saline di Ostia - Ostia (Roma);

Tombe ex O.N.C. - Fiumicino (Roma);

Tor Boacciana e complessi limitrofi - Roma;

Procoio con Ville Costiere - Ostia (Roma);

33. Parco archeologico di Paestum e Velia:

Area Archeologica di Paestum, ivi inclusi la cinta muraria e l'edificio "Ex stabilimento Cirio" - Capaccio (Salerno);

Area archeologica e Museo narrante di Foce Sele - Capaccio (Salerno);

Museo archeologico nazionale di Paestum - Capaccio (Salerno);

Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno);

34. Parco archeologico di Pompei:

Antiquarium di Boscoreale (Napoli);

[Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli);]

Area archeologica di Pompei - Pompei (Napoli);

Castello di Lettere (Napoli);

Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli);

Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno);

Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli);

Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli);

Scavi archeologici di Stabiae - Castellamare di Stabia (Napoli);

Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli);

35. Parco archeologico di Sibari:

Museo archeologico nazionale della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza;

Museo archeologico nazionale di Amendolara - Cosenza;

Parco archeologico della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza;

36. Pinacoteca nazionale di Bologna:

Palazzo Pepoli - Bologna

Pinacoteca nazionale di Bologna;

37. Pinacoteca di Brera:

Pinacoteca di Brera - Milano;

Biblioteca Braidense - Milano;

38. Reggia di Caserta:

Acquedotto Carolino - Caserta;

Giardino all'Inglese - Caserta;

Oasi di San Silvestro - Caserta;

Palazzo Reale - Caserta;

Parco del Palazzo Reale - Caserta;

39. Villa Adriana e Villa D'Este:

Area archeologica di Villa Adriana - Tivoli (Roma);

Mausoleo dei Plauzi - Tivoli (Roma);

Mensa Ponderaria, con annesso Augsteum - Tivoli (Roma);

Santuario di Ercole vincitore - Tivoli (Roma);

Villa D'Este - Tivoli (Roma);

40. Vittoriano e Palazzo Venezia:

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma;

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma.

41. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia: Area recintata e Area dei Grandi Tumuli, Tombe del Comune, Grande Tumulo di Campo della Fiera, Necropoli del Laghetto, via degli Inferi - Cerveteri (Roma);

Museo archeologico nazionale Cerite - Cerveteri (Roma); Necropoli della Banditaccia - Cerveteri (Roma); Area recintata e Tomba degli Scudi, Tomba Francesca Giustiniani, Tomba del Barone, Tomba delle Pantere, Tomba Giglioli, Tomba dei Tori, Tomba degli Auguri, Tomba dell'Orco, Area Scataglini, Tomba degli Aninas - Tarquinia (Viterbo); Museo archeologico nazionale - Tarquinia (Viterbo); Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo);

42. Parco archeologico di Sepino:

Area archeologica di Altilia-Saepinum - Sepino (Campobasso); Museo della città e del territorio - Sepino (Campobasso);

43. Pinacoteca nazionale di Siena:

Museo archeologico nazionale - Siena;

Palazzo Chigi alla Postierla - Siena;

Villa Brandi - Vignano (Siena);

44. Museo nazionale dell'arte digitale:

Museo nazionale dell'arte digitale - Milano.

[1] Per le modifiche al presente allegato vedi l'articolo 2, comma 2, del D.M. 14 ottobre 2015, l'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.M. 23 gennaio 2016, l'articolo 9 de D.M. 9 aprile 2016 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del D.M. 28 gennaio 2020. Da ultimo modificato dall'articolo unico del D.M. 22 ottobre 2021.

Allegato 3

Allegato 3 (1).

(A)

(A) In riferimento al conferimento degli incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di uffici dirigenziali di cui al presente allegato, vedi: Circolare Ministero per i Beni e le Attività culturali 16 luglio 2020 n. 34.

[1] Per le modifiche al presente allegato vedi l'articolo 2, comma 2, del D.M. 14 ottobre 2015 e l'articolo 1, comma 1, lettera h) del D.M. 23 gennaio 2016, l'articolo 10 de D.M. 9 aprile 2016, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del D.M. 28 gennaio 2020 e da ultimo l'articolo unico del D.M. 22 ottobre 2021.